AMBITO TERRITORIALE TA/2

Massafra Mottola Palagiano Statte ASL/TA

DELIBERAZIONE

COORDINAMENTO ISTITUZIONALE TA2

N. 12 del 18/12/2024

OGGETTO: Ricognizione Servizi Pubblici a R.E. gestiti dall'Ambito Territoriale in forma associata nell'anno 2024_D.Lgs. 23 Dicembre 2022 n. 201

L'anno duemilaventiquattro, addì diciotto, del mese di Dicembre alle ore 12:00, presso sede del Coordinemento istituzionale TA2, si è riunito il Coordinamanto Istituzionale con i presenti e gli assenti all'interno dell'Atto indicati, sotto la presidenza del Il Sub Commissario Prefettizio Dott.ssa GIULITTO ROSA ANNA.

Partecipa Il Segretario f.f. Ing. IANNUCCI GIUSEPPE.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Dott.ssa GIULITTO ROSA ANNA, nella sua qualità di Il Sub Commissario Prefettizio dichiara aperta la seduta per trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Sono presenti i seguenti signori per:

Il Comune di MASSAFRA	Componente/Commissario Straordinario o suo delegato	Dott.ssa Giulitto Rosa Anna
Il Comune di MOTTOLA	Componente/Sindaco o suo delegato	ASSENTE
Il Comune di PALAGIANO	Componente/Sindaco o suo delegato	Dott.ssa Liverano Angela
Il Comune di STATTE	Componente/Sindaco o suo delegato	ASSENTE
ASL TA	Componente/Direttore Generale o suo Delegato	Dott. Giovanetti Vito

IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. c), del D. Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono "servizi di interesse economico generale di livello locale" o "servizi pubblici locali di rilevanza economica", *«i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale»;*
- ai sensi dell'art. 2, lett. d), d.lgs. 201/2022, invece, sono servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica i servizi di interesse economico generale, di livello locale, suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione del servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'Autorità indipendente;

- ai sensi dell'art 30 del citato Decreto:

1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

- ulteriori adempimenti riguardano la pubblicità e la trasparenza della ricognizione di cui all'articolo 30, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31 del d.lgs. n. 201/2022, rubricato: "Trasparenza nei servizi pubblici locali", che così recita*: "1. Al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, gli enti locali*

redigono la deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, la relazione di cui all'articolo 14, comma 3, la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 2 e la relazione di cui all'articolo 30, comma 2, tenendo conto degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9.
2. Gli atti di cui al comma 1, i provvedimenti di affidamento di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e il contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.
3. I medesimi atti sono resi accessibili anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso il collegamento al luogo di prima pubblicazione di cui al comma 2.
4. Sulla piattaforma unica della trasparenza gestita dall'ANAC sono anche resi accessibili, secondo le modalità di cui al comma 3: a) gli ulteriori dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica contenuti nella banca dati nazionale sui contratti pubblici; b) le rilevazioni periodiche in materia di trasporto pubblico locale pubblicate dall'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; c) gli atti e gli indicatori cui agli articoli 7, 8 e 9, nonché, ove disponibili, le informazioni sugli effettivi livelli di qualità conseguiti dai gestori pubblicati dalle autorità di settore sui propri siti istituzionali.
5. Gli atti e i dati di cui al presente articolo sono resi disponibili dall'ente che li produce in conformità a quanto previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 82 del 2005. 11 6. Gli enti locali, le amministrazioni statali, le Regioni e le Autorità di regolazione hanno accesso alla piattaforma dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di esercitare i poteri di verifica e monitoraggio rispettivamente attribuiti dalla normativa vigente"

Dato atto:

- che la ricognizione riguarda soltanto i servizi pubblici locali di rilevanza economica e ne sono quindi esclusi i servizi privi di rilevanza economica e quelli strumentali;

- che, come anche indicato nel Quaderno ANCI dedicato al tema di novembre 2023, il dato letterale della norma che fa riferimento ai "servizi affidati" vada interpretato nel senso che la ricognizione riguardi i servizi affidati dai Comuni, con esclusione, quindi, dei servizi a rete, a rilevanza economica, affidati da altri enti competenti che, insistendo sul medesimo territorio, abbiano autonomamente affidato un servizio in forma aggregata che includa il Comune stesso (ad esempio, Autorità d'ambito o bacino per i servizi a rete a rilevanza economica inclusi nel TUSPL quali TPL, Servizio idrico integrato e igiene ambientale);

- che per i servizi del Piano di Zona occorre procedere alla ricognizione dei servizi a rilevanza economica a cura dell'Ambito;

- che, indicando "ogni servizio affidato", la norma fa riferimento, evidentemente, a tutti i servizi "esternalizzati" dall'amministrazione nei termini succitati, escludendo invece i servizi in economia, ciò in quanto trattasi di servizi sottratti al mercato perché erogati direttamente dall'ente locale, tali servizi possono essere stati affidati tramite concessione ovvero in appalto e vanno inclusi i servizi affidati in house;

- che, ai fini della verifica periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali prevista dall'art. 30, occorre pertanto indicare per i servizi di ambito i principali elementi previsti dalla normativa, anche con riferimento agli indicatori di cui agli artt. 7,8 e 9, ad oggi elaborati dal Decreto Direttoriale n. 639 del 31/8/2023 "Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 201 del 2022 (Ministero delle imprese e del made in Italy)";

- che l'Ufficio del Piano di Zona ha redatto le schede allegate per i servizi affidati, contenenti i dati inerenti alla gestione e gli indicatori di cui al citato Decreto n. 639/2023, che rappresentano il

riepilogo dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ai fini della relazione periodica di cui al citato art. 30 da approvarsi da parte del Consiglio Comunale;

- che la competenza in merito all'approvazione dell'atto ricognitivo de quo è in da riconoscersi in capo al Coordinamento Istituzionale:

Visto l'orientamento del Consiglio di Stato che riconosce la "rilevanza economica" dei servizi socio-assistenziali, in quanto trattasi di attività suscettibili, in astratto, di essere gestite in forma remunerativa e per le quali esiste certamente un mercato concorrenziale (C.d.S. Sez. V, 30.08.2006 n. 5072);

Visti:
- gli articoli 14 (ex art. 16 del Trattato CE) e 106 (ex art. 86, paragrafo 2 del Trattato CE) del Testo Unico sul funzionamento dell'Unione Europea, così come modificato dall'articolo 2 del Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 02.08.2008 n. 130;
- gli articoli 76 e 117, primo comma e secondo comma, lettera e) della Costituzione;
- l'articolo 8 della legge 05.08.2022, n. 118 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", recante delega al Governo in materia di servizi pubblici locali;
- il decreto legislativo 23.12.2022, n. 201, adottato dal Governo in attuazione della legge di delega 05.08.2022, n. 118;
- il Comunicato del Presidente ANAC del 27.06.2023;

Dato atto che non sono previsti impegni di spesa conseguenti alla presente deliberazione, né minori entrate;

Visti i pareri favorevoli espressi sul presente atto, ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono interamente riportate

1) di approvare la Relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2) di incaricare il Dirigente Responsabile dell'Ufficio di Piano di pubblicare senza indugio sul sito istituzionale la relazione e trasmetterla contestualmente all'Anac per la pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata "Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL", dando evidenza della data di pubblicazione;

3) di dare completa e piena attuazione alle prescrizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 201/2022 e al Comunicato del Presidente ANAC del 27.06.2023 in relazione alla trasparenza nei servizi pubblici locali, ai quali interamente si rimanda.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL, in ordine alla proposta n.ro 4237 del 18/12/2024, esprime parere **POSITIVO**.
Parere firmato digitalmente da Il Dirigente Ing. IANNUCCI GIUSEPPE in data 18/12/2024.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L., in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 4237 del 18/12/2024, esprime parere **POSITIVO**.
Parere firmato digitalmente da Il Dirigente Dott. CARUCCI ROBERTO in data 18/12/2024.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sub Commissario Prefettizio	Il Segretario f.f.
Dott.ssa GIULITTO ROSA ANNA	Ing. IANNUCCI GIUSEPPE